

Articolo 47

Personale a terra della navigazione aerea

¹ Al personale a terra della navigazione aerea si applicano l'articolo 4, per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 5, 10 capoverso 3, 12 capoverso 1^{bis} e 13.

² Gli articoli 5 e 10 capoverso 3 si applicano soltanto per evitare o eliminare perturbazioni nei servizi di volo.

³ Per personale a terra della navigazione aerea si intendono i lavoratori che forniscono prestazioni volte a garantire il buon funzionamento dei servizi di volo.

Campo d'applicazione (capoverso 3)

Il personale a terra della navigazione aerea comprende i lavoratori che forniscono, direttamente o indirettamente, prestazioni volte a garantire il buon funzionamento dei servizi di volo. Non si intende in nessun caso l'intero organico di una compagnia aerea, di un aeroporto o di un'altra azienda operante in tali settori.

Il personale a terra comprende, ad esempio, tutti i lavoratori che si occupano direttamente della preparazione alla partenza e della cura degli aerei, dei membri dell'equipaggio, dei passeggeri, del bagaglio e delle merci. Ne fanno parte, inoltre, i lavoratori che regolano o sorvegliano il traffico aereo o che trasmettono le informazioni indispensabili per lo stesso. Questa disposizione si applica anche al personale addetto alla manutenzione da effettuare giornalmente o a breve termine (manutenzione, piccole riparazioni) e alla pulizia di aeromobili, di installazioni necessarie al traffico aereo (ad es. le piste), e di altre infrastrutture.

Non fanno parte del personale a terra della navigazione aerea gli altri lavoratori attivi in questi settori (ad es. il personale amministrativo). Parte del personale delle aziende di catering rientra nel campo d'applicazione di queste disposizioni speciali se tali aziende producono merci facilmente deperibili da consegnare direttamente agli aerei. Se però vengono fabbricate anche componenti alimentari o se, ol-

tre agli aerei, vengono rifornite anche altre aziende di consumo quali i centri di ristorazione esterni (ad es. mense aziendali), il personale occupato a tale scopo non soggiace al presente articolo. Analoga la situazione delle aziende di trasporto, di deposito e di spedizione. Il personale a terra della navigazione aerea include soltanto i lavoratori direttamente occupati per la consegna all'aereo delle merci trasportate per via aerea e per il ritiro delle merci dall'aereo o che devono preparare rapidamente i documenti necessari alle operazioni di sdoganamento.

In caso di dubbio, le aziende che svolgono attività legate al traffico aereo vanno analizzate più attentamente e le parti di aziende che possono essere comprese nel personale a terra della navigazione aerea vanno designate in modo chiaro.

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4

Al personale a terra della navigazione aerea può, senza autorizzazione ufficiale, essere assegnato a pieno titolo lavoro notturno e domenicale nonché lavoro continuo. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).

Articolo 12 capoverso 1^{bis}

I lavoratori beneficiano di 18 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. La riduzione a 18 domeniche libere è possibile unicamente se ai lavoratori interessati, è concesso almeno 12 volte per anno civile, un riposo settimanale di almeno 59 ore consecutive. Queste 59 ore devono comprendere il riposo giornaliero di cui all'articolo 15a capoverso 1 LL nonché il sabato e la domenica interi (11 ore + 2 x 24 ore). La domenica è l'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica (cfr. art. 18 cpv. 1 LL). Con il consenso della maggioranza dei lavoratori interessati o della loro rappresentanza nell'azienda, questo intervallo di 24 ore può essere anticipato o differito di un'ora al massimo (cfr. art. 18 cpv. 2 LL).

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

Evitare o eliminare perturbazioni nei servizi di volo (capoverso 2)**Articolo 5**

Onde evitare perturbazioni nei servizi di volo, il personale a terra può essere occupato per il lavoro diurno e serale in uno spazio di 17 ore al massimo. In tal caso, però, deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive nella media della settimana civile nella quale questo spazio è prolungato. Il riposo giornaliero fra i due periodi d'impiego può essere ridotto fino a otto ore.

Articolo 10 capoverso 3

Il personale a terra della navigazione aerea può essere occupato per il lavoro notturno che inizia dopo le 04.00 o che termina prima delle 01.00 in uno spazio di 17 ore. La durata effettiva del lavoro giornaliero non può superare nove ore (art. 17a LL). Se la durata del lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o termina dopo le 24.00, la durata minima del riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore nella media di una settimana civile. Il riposo giornaliero fra due periodi d'impiego è di almeno otto ore consecutive.